

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4741

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MONTAGNINO, PALUMBO, ZILIO e
VERALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2000

—————

Agevolazioni per le esportazioni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Ogni forma di agevolazione finanziaria o fiscale è di aiuto all'impianto di nuove imprese e alla riconversione o ammodernamento di imprese esistenti.

Nelle regioni dove lo sviluppo della economia stenta a decollare le agevolazioni spesso rappresentano l'unico mezzo per concretizzare un progetto di impresa. In particolare, nell'entroterra siciliano nuove realtà imprenditoriali sono state realizzate mediante l'utilizzo di agevolazioni. Si tratta di realtà che nulla hanno da invidiare, in quanto ad efficienza, tecnologia ed innovazione alle analoghe imprese allocate in altra parte del territorio nazionale. Per mezzo delle agevolazioni si è consentito ad aree geografiche dapprima costrette al ruolo di comparse del mercato, di divenire protagoniste dello sviluppo economico della intera regione.

Le agevolazioni in parola, da erogarsi in misura variabile a seconda delle zone di destinazione, sono un valido strumento di politica economica: contribuiscono infatti a ridurre il divario esistente tra le diverse regioni

Anche altre forme di agevolazione, come quelle rivolte all'assunzione di lavoratori dipendenti, hanno contribuito ad incoraggiare gli imprenditori nel creare nuove strutture o ampliare quelle esistenti.

Le finalità del presente disegno di legge si inseriscono in questa politica e mirano non già a fornire mezzi finanziari per la realizzazione di nuove imprese ma tendono a sostenere queste ultime favorendo ed incentivando la penetrazione dei loro prodotti nei mercati stranieri. Dunque, non si tratta di un semplice aiuto alla produzione ma di un incentivo mirato a favorirne la esportazione.

È certamente vero che molti prodotti italiani si sono affermati nel mondo per le caratteristiche di elevata qualità ed eccellente *design* (si pensi all'abbigliamento, ai tessuti e alle calzature), per il particolare pregio artistico (come nel caso dei mobili) e tecnologico, e per la loro genuinità (si pensi ad esempio ai vini).

Ma si deve anche dire che i prodotti che non appartengono ai citati generi o che non sono supportati da adeguate campagne pubblicitarie hanno difficoltà ad essere presenti nei mercati esteri.

È chiaro, quindi, che favorendo l'esportazione dei prodotti italiani si può ottenere un duplice beneficio: da un lato, il miglioramento del saldo della bilancia dei pagamenti e, dall'altro, il sostegno alle imprese ubicate in aree disagiate che stentano ad affermarsi, dovendo contrastare la concorrenza di analoghe imprese allocate in zone dotate di migliori infrastrutture o più prossime ai mercati di sbocco preferenziali.

Il disegno di legge in titolo è rivolto esclusivamente agli esportatori e tenta di riequilibrare le potenzialità di vendita dei prodotti italiani all'estero, con particolare attenzione a quelli che provengono dalle aree meridionali. L'intento del provvedimento è riuscire a colmare le differenze di maggiore costo derivanti dal trasporto della merce.

Risulta evidente che la particolare conformazione del territorio nazionale determina rilevanti differenze nel trasporto delle merci sia su strada, sia tramite ferrovia.

Lo strumento che si propone prevede un adeguato sostegno alle aziende già attive che soffrono il disagio derivante dalla loro ubicazione. D'altro canto, qualsiasi imprenditore, nel valutare a priori i costi che dovrà sostenere per la collocazione sul mercato dei

propri beni, non potrà che trovare antieconomico fondare la propria azienda in un luogo non efficacemente servito da infrastrutture, o talmente lontano dai mercati di sbocco da dovere affrontare costi che lo porrebbero in una condizione di non competitività rispetto alla concorrenza. Probabilmente, malgrado i finanziamenti previsti per l'impianto di nuove imprese, quell'imprenditore andrà a fondare la propria impresa altrove. La ragione è che il finanziamento iniziale può arrecare un beneficio effimero se poi i maggiori costi non consentono competitività.

Deve anche considerarsi il notevole peso che è costituito dal costo della forza lavoro. Esso rappresenta una posta tanto elevata da indurre molti investitori italiani a preferire l'estero con grave perdita della occupazione locale.

Un sostegno concreto a favore delle esportazioni limiterebbe l'esodo delle imprese locali.

Il disegno di legge in titolo si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 prevede un contributo per le spese di trasporto che siano state effettivamente sostenute. Non vengono dunque concessi contributi a coloro che cedono i beni nel luogo di produzione, ancorché destinati all'estero. La spesa relativa al trasporto deve essere documentata e deve potersi rilevare la corrispondenza con l'entità della merce realmente esportata.

L'articolo 2 identifica i soggetti che possono godere del beneficio e quali sono i costi che trovano contribuzione.

Per l'individuazione dei soggetti vengono posti quattro requisiti:

- le imprese beneficiarie devono essere ubicate nel territorio italiano;
- le imprese devono essere operanti nel settore industriale o commerciale;
- il prodotto esportato deve essere stato realizzato in Italia;
- le imprese devono dimostrare di avere già effettuato esportazioni nell'anno precedente per una quota non inferiore al 70 per cento dell'intero volume di affari.

In questo modo la norma circoscrive i benefici a coloro che producono prevalentemente al fine di esportare e invoglia le imprese a porsi in un mercato internazionale con tutte le conseguenze che ciò importa, non ultima la necessità di adeguare e migliorare le proprie tecnologie per contrastare la concorrenza straniera.

I costi per i quali può ottenersi il contributo sono quelli inerenti il trasporto del prodotto effettivamente esportato nell'anno solare precedente.

L'articolo 3 determina la misura del contributo.

L'articolo 4 quantifica lo stanziamento in una spesa complessiva massima di lire 20 miliardi per l'anno 2000.

L'articolo 5 affida al Ministero dell'industria l'emanazione di un regolamento recante le modalità di fruizione del contributo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità delle agevolazioni)

1. Al fine di promuovere la internazionalizzazione dei prodotti italiani nei mercati esteri è corrisposto un contributo posticipato pari ad una percentuale delle spese di trasporto effettivamente sostenute e regolarmente documentate.

Art. 2.

(Soggetti e costi agevolati)

1. Possono accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 1 le imprese ubicate nel territorio italiano operanti nel settore industriale e/o commerciale, limitatamente ai prodotti realizzati nel territorio italiano stesso, che dimostrino di avere effettuato, nell'anno precedente alla richiesta di agevolazioni, esportazioni pari almeno al 70 per cento dell'intero volume di affari.

2. Sono agevolabili tutte le spese di trasporto relative alle esportazioni sostenute nel corso dell'anno solare precedente alla richiesta di agevolazioni. Le predette spese dovranno essere regolarmente documentate e quietanzate.

Art. 3.

(Misura delle agevolazioni)

1. Il contributo può essere concesso fino ad un massimo del 50 per cento delle spese di trasporto di cui all'articolo 2, comma 2.

2. La percentuale di contributo concedibile varia in relazione agli oneri di trasporto che

le imprese sono costrette ad affrontare in base alla loro ubicazione geografica.

3. Per le imprese aventi sede produttiva in zone particolarmente svantaggiate delle isole e delle regioni centro meridionali la percentuale di contributo concedibile è ulteriormente aumentata del 10 per cento.

Art. 4.

(Spesa complessiva)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata una spesa massima complessiva di 20 miliardi di lire per l'anno 2000.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Norme di attuazione)

1. Il Ministro dell'industria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con apposito regolamento, le modalità di richiesta ed i criteri di attribuzione del contributo. Il regolamento individua, altresì, le zone particolarmente svantaggiate di cui all'articolo 3, comma 3.

